



RAFFRONTO

<p>Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.</p>	<p>Proposta di legge n. 58/13[^] di iniziativa dei consiglieri regionali G. Mattiani, D. Giannetta, V. Pitaro, P. Caputo, A. Brutto, recante: "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e manutenzione normativa". – Art. 2</p>
<p>(...)</p>	
<p>Art. 8 <i>(Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale)</i></p>	<p>Art. 8 <i>(Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale)</i></p>
<p>1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali, che costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 14 del predetto decreto legislativo 165/2001.</p>	<p>1. Per l'esercizio delle attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori regionali e i sottosegretari alla Presidenza della Giunta Regionale si avvalgono di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva, in conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 165/2001, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.</p>
<p>1-bis. Il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine.</p>	<p>1-bis. Il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori e dei sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine.</p>
<p>2. Il restante personale addetto alle segreterie particolari e alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. Analogamente, il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare un numero inferiore di componenti della propria struttura e in tal caso il trattamento economico complessivo relativo ai componenti non nominati concorre alla determinazione del trattamento economico mensile spettante, in deroga ai commi 3-bis e 3-ter, al segretario particolare o al responsabile amministrativo, da contenersi, comunque, nei limiti di quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.</p>	
<p>3-bis. Fino ad una specifica disciplina contrattuale, al personale disciplinato dai CCNL, assegnato alle strutture speciali, è corrisposto mensilmente, in aggiunta alla retribuzione tabellare in godimento, un trattamento economico accessorio quantificato sulla base della tabella di cui all'Allegato A), a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e in considerazione delle funzioni assegnate.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3-ter. Al personale di cui al comma 1-bis è corrisposto un trattamento economico:</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>a) per il segretario particolare e il responsabile amministrativo di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A);</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>b) per l'autista di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B3, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A).</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3-quater. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità</p>	<p>4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità</p>

<p>per gli Assessori. Le indennità di cui al comma 3-bis sono corrisposte, altresì, a un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione.</p>	<p>per gli Assessori e a tre unità per i sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale. Le indennità di cui al comma 3-bis sono corrisposte, altresì, a un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione.</p>
<p>5. [Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità]. <small>Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).</small></p>	
<p>6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
	<p>7-bis. Per le esigenze connesse alle funzioni del Presidente della Giunta regionale, lo stesso può disporre l'assegnazione, anche temporanea dei soggetti assegnati alla propria struttura speciale, presso le sedi di rappresentanza della Regione Calabria.</p>
<p>8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>9. [La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari].</p>	

<p>Alinea così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 1° marzo 2022, n. 1 e dall'art. 2, comma 1, lettera i), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).</p>	
<p>10. Alle strutture speciali, nonché alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali; c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale 	<p><i>Identico</i></p>
<p>(...)</p>	